



Consiglio Siciliano
della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport
Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

OSSERVAZIONI

CALENDARIO VENATORIO 2009/2010

“ALLEGATO A”

“...
ART. 1...

a) dal 5 settembre 2009 al 14 dicembre 2009 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo (*Turdus merula*);

Nell'Isola di Lampedusa l'attività venatoria al coniglio selvatico è consentita fino al 15 ottobre 2009 incluso.

b) dal 5 settembre 2009 al 16 gennaio 2010 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Colomba palumbus*);

c) dal 13 settembre 2009 al 15 novembre 2009 incluso:

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

...

d) dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso (tranne per l'ATC TP2):

uccelli:

- OMISSIS

g) dal 1° novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso:

mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

La caccia al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.

La caccia al cinghiale negli A.T. C. della provincia di Trapani e di Palermo è consentita con l'utilizzo di cani da seguita.

La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.

Dal 1° al 31 gennaio 2010 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.

h) dal 1° novembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.

Su questa prima parte si osserva che:

- La legge 33/97 recita: *L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono*

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano

della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport

Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

essere comunque contenuti tra il **1° settembre ed il 31 gennaio** dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157". Pertanto si richiede che la data di apertura della stagione venatoria sia portata al primo giorno utile dell'arco temporale previsto dalla legge e cioè il **2 settembre 2009**.

- Nel caso di anticipazione del prelievo, come previsto dal Piano Faunistico Regionale, la chiusura dell'attività venatoria per il coniglio è fissata al 15 dicembre analoga chiusura anticipata non si riscontra per il **colombaccio**. Pertanto la chiusura della caccia al colombaccio deve essere fissata al **31/01/2010**.
- Per quanto riguarda la **quaglia** non è giustificata la chiusura al 15/11/2009 stante lo status della specie che in Sicilia è più che soddisfacente. Pertanto se ne chiede, in ossequio a quanto previsto dalla legge, e in linea con le date di chiusura delle principali regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria, ecc.) la chiusura al **31/12/2009**.
- per quanto riguarda la lettera d) è assurdo e crediamo trattasi di un errore **l'esclusione dell'AT TP2**. Ne chiediamo, quindi, la rettifica.
- Le province di Catania e Siracusa confinano con province nelle quali la presenza del **cinghiale** è accertata. In considerazione della riconosciuta erraticità della specie si chiede che l'inciso "La caccia al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente." sia cassato.
- Non si capisce perché la caccia al **cinghiale** negli AATTCC di Palermo e Trapani è consentita con l'utilizzo dei cani da seguita e mortificando i cacciatori con in possesso di cani ascrivibile ad altri gruppi canini. Pertanto si richiede che l'inciso "La caccia al cinghiale negli A.T. C. della provincia di Trapani e di Palermo è consentita con l'utilizzo di cani da seguita." sia cassato.
- Contrariamente a quanto afferma **l'ISPRA** nel parere al CV 2009/2010 nel sito e non nel documento **ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/index_en.htm** è possibile scaricare la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 9/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" direttiva "Uccelli selvatici" commissionata dall'Unione Europea. A pag. 96 è riportata la seguente nota:
 - ¹⁴⁷ Sulla base di dati più recenti è stata messa in discussione l'inclusione della *Scolopax rusticola* tra le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea. Secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, *Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139*), il numero di beccacce nidificanti è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito. La popolazione del Regno Unito è geograficamente circoscritta e il suo andamento può essere separato da quello delle altre popolazioni europee.

Il Piano - *Elements for a Woodcock Management Plan*, –facilmente reperibile sul Web – è stato

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano

della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport

Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

Commissionato dalla Commissione Europea DG ENV B2 (2005) e si basa essenzialmente sui contributi Francesi dell'Office National de la Chasse e de la Faune Sauvage pubblicati in *Game and Wildlife Science 18,1,2001* e successivamente nel 2005 - *Ferrand Y.,Gossmann F.,Duriez O.* ed ancora da *Lutz M.,Station Biologique de la Tour du Valat,F-13200 Le Sambuc FR - Jensen F.P.-DDH,Consult .*

Vogliamo approfondire alcuni tratti del Piano .

Rileviamo innanzitutto che nelle conclusioni (*Research, monitoring and International cooperation*) si richiama la necessità di espletare studi anche sulla ecologia dei diversi habitat, specie quelli dell'area Mediterranea (Spagna, Italia, Grecia) e più specificatamente sulle “montagne dove avviene la migrazione in altitudine”. Nell'introduzione al Piano 2006-2009 viene chiaramente riportato che la specie non è considerata in declino (*Wetlands International 2002*) Per le popolazioni già residenti nelle Isole Britanniche ed in Francia , il freddo non costituisce stimolo a migrare: dalla Gran Bretagna solo il 13% migra in Irlanda.

Nel Piano è presente la seguente taella con l'indicazione delle date di aperture e chiusura

Member State	Status	Hunting period	Annual harvest estimate	Ref
Austria	H	01.09 – 30.04 (according to region)	2,700 – 6,000	2
Belgium	Flanders : P Wallonia : H	15.10 – 31.11	?	2
Cyprus	H	01.01 – 28.02 (only Wednesdays and Sundays)		3
Czech Rep	H			
Denmark	H	01.10 – 31.12	25,000	1, 2
Estonia	H	20.08 – 31.10		1
Finland	H	20.08 – 31.12.	5,200	1
France	H	1 st September- 2 nd ten-days period of February	1,168,290 (+/- 2.3%) for season 1998-1999	2, 4
Germany	H	16.10 – 15.01	6,000	2
Greece	H	15.09 – 28.02	450,000 – 550,000	2
Hungary	H	01.03 – 10.04	9,500 for year 2001	1,5
Rep. Ireland	H	01.11 – 31.01	?	1,2
Italy	H	30.09 – 31.01 (31.12 in North)	500,000 – 1,500,000	2
Latvia	H	from arrival to 1 st of May 01.08 – 15.11		1
Lithuania	H			
Luxembourg	H	01.10 – 31.01		2
Malta	H	01.09-31.01		1

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano

della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport

Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

Netherlands	P			2
Poland	H			
Portugal	H	05.10 – 28.02 05.10 – 06.12 Madeira Azores annual and regional variations		2
Slovakia	H			

Slovenia	P			
Spain	H	12.10 – 31.01 protected in Canaries		2
Sweden	H	21.08 – 31.10 (North) 21.08 – 30.11 (South)	1,300	1
UK	H	01.09 – 31.01 (according to regions)	150,000	2

Status: H: *hunnable*, P: *protected*

Il fattore più importante nel rischio di “declino” è legato agli habitat di nidificazione e svernamento soggetti ad una tendenza di distruzione/modificazione e pertanto il Piano suggerisce alcune linee-guida.

Per quanto espresso la data di chiusura della beccaccia può ragionevolmente fissarsi al **31/01/2009** in linea con le principali nazioni (in Francia dove il capitale di beccacce prelevate è circa il 40% del totale dei paesi europei la caccia si chiude il **22 Febbraio**) e in linea con le maggiori regioni italiane.

Correzioni:

Nomi scientifici:

- Tortora (***Streptopelia turtur***) e non (*Streptopeia turtur*);
- Colombaccio (***Columba palumbus***) e non (*Colomba palumbus*).

....

ART. 3 - ...

Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009, tra cui: divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale; divieto di caccia alla moretta.

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano

della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport

Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

- Non sono indicati in quali giorni si potrà cacciare. **Come per lo scorso anno si richiede la previsione dei giorni di sabato e domenica.**

..
ART. 7 - *L'uso del furetto, per la salvaguardia delle specie selvatiche dalla accertata causa di trasmissione di malattie che tale ausiliare può rappresentare, è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.*

*L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 20 settembre e il 30 novembre 2009 incluso negli Ambiti Territoriali di Caccia di AG1 ad esclusione del Comune di **Menfi**, AG2 ad esclusione delle contrade **Camastrella, Sant'Oliva, Porretta e Bufalo** del territorio del Comune di **Licata**, AG3, CL1, CL2, CT1 ad esclusione del Comune di **Mineo**, CT2, TP1, TP2 ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala**, TP3 e TP4.*

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola

- Si contesta l'affermazione che *L'uso del furetto, per la salvaguardia delle specie selvatiche dalla accertata causa di trasmissione di malattie che tale ausiliare può rappresentare, è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.*

...

ART. 9 – *Per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:*

...

9) **Comune di Casteldaccia, Ventimiglia e Baucina.** Area estesa Ha 700 circa (PA2);

- L'area di 700 ha nei Comuni di Casteldaccia, Ventimiglia e Baucina va ad incidere sensibilmente sulla porzione di territorio da sottoporre a protezione che, ricordiamo, nella provincia di Palermo supera il 25%. Da considerare che l'area interessata, peraltro già parzialmente tabellata prima dell'approvazione, insiste in un territorio già fortemente penalizzato dalla presenza della R.N.O. Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto. Sarebbe stato opportuno, individuare, preliminarmente un'area del Demanio Forestale sulla quale consentire l'attività venatoria e poi, semmai, proporre una chiusura di territorio a.s.p. e poi quali motivazioni scientifiche sono alla base di questo nuova zona di divieto

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano
della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport
Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

OSSERVAZIONI

CALENDARIO VENATORIO 2009/2010

“ALLEGATO B”

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

e) Zone cinologiche di tipo “A”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico venatoria “Scippa”;

4) A.F.V. “Scippa”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);

- L'Azienda Scippa è stata **revocata** con decreto 5 febbraio 2009. GURS n.12 del 20/03/2009

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è vietato l'esercizio venatorio nei soprassuoli percorsi da fuoco per un periodo di 10 anni.

- Legge 21 novembre 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture

COORDINAMENTO REGIONALE



Consiglio Siciliano

della Caccia della Pesca dell'Ambiente della Cinofilia dello Sport

Associazione Riconosciuta Art.35 L.R. 33/97 e succ. mod.e int.

*finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. **Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.***

- Pertanto tale disposizione va riscritta.

Si ribadisce, invece, che l'art. 21 della L.R. 33/97 "Divieti" già contiene la previsione alla lettera

i) ***"i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;"***

**Il Coordinatore
Michele Pizzuto**

COORDINAMENTO REGIONALE